

4195.18



4195.18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

C.I.

Composta da

Francesco Tirelli Presidente

Rosa Maria Di Virgilio Consigliere

Francesco Antonio Genovese Consigliere

Carlo De Chiara Consigliere

Giuseppe Fichera Consigliere rel.

Oggetto:
revocatoria fallimentare -
- garanzia in caso di
soccumbenza - chiamata
in causa del terzo -
regolazione delle spese
processuali.

R.G.N. 06102/2012
26223/2012

Cron. 4195

Num.

ha pronunciato la seguente

C.C. 27/09/2017

ORDINANZA

sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 6102/2012 e 26223/2012 R.G.
proposti da

(omissis) s.p.a. (C.F. (omissis)), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti
(omissis) e (omissis) , elettivamente domiciliata
presso lo studio di quest'ultimo in (omissis)

- ricorrente -

contro

(omissis) Limited, società di diritto canadese, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti
(omissis) , (omissis) e (omissis) , elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in (omissis)

- controricorrente e ricorrente in via incidentale -

e contro

(omissis) s.p.a. (C.F. (omissis)), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti

ORD.
381
2017

(omissis) e (omissis), elettivamente domiciliata presso il loro studio in (omissis).

- controricorrente -

e contro

(omissis) s.p.a. (C.F. (omissis)), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti

(omissis) e (omissis), elettivamente domiciliata presso il loro studio in (omissis).

- controricorrente -

e contro

(omissis) s.p.a. (C.F. (omissis)), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.

(omissis), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. (omissis).

- controricorrente -

e contro

(omissis) s.p.a. (C.F. (omissis)), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.

(omissis), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. (omissis).

- controricorrente -

e da

(omissis) Limited, società di diritto canadese, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti

(omissis), (omissis) e (omissis), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in (omissis).

- ricorrente -

contro

(omissis) s.p.a. (C.F. (omissis)), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti

(omissis) e (omissis), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in (omissis)

- controricorrente e ricorrente in via incidentale -
e contro

(omissis) s.p.a. (C.F. (omissis)), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti (omissis) e (omissis), elettivamente domiciliata presso il loro studio in (omissis)

- controricorrente e ricorrente in via incidentale -
e contro

(omissis) s.p.a. (C.F. (omissis)), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti (omissis) e (omissis), elettivamente domiciliata presso il loro studio in (omissis)

- controricorrente e ricorrente in via incidentale -
e contro

(omissis) s.p.a. (C.F. (omissis)), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. (omissis)

- controricorrente e ricorrente in via incidentale -
e contro

(omissis) s.p.a. (C.F. (omissis)), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. (omissis)

- controricorrente -

e da

(omissis) Limited, società di diritto canadese, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti (omissis), (omissis) e (omissis), elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in (omissis)

- ricorrente -

contro

(omissis) s.p.a. (C.F. (omissis)), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti (omissis) e (omissis), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in (omissis)

- controricorrente e ricorrente in via incidentale -

e contro

(omissis) s.p.a. (C.F. (omissis)), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti (omissis) e (omissis), elettivamente domiciliata presso il loro studio in (omissis)

- controricorrente -

e contro

(omissis) s.p.a. (C.F. (omissis)), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti (omissis) e (omissis), elettivamente domiciliata presso il loro studio in (omissis)

- controricorrente -

e contro

(omissis) s.p.a. (C.F. (omissis)), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. (omissis)

- controricorrente -

e contro

(omissis) s.p.a. (C.F. (omissis)), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. (omissis)

- controricorrente -

avverso

la sentenza n. 3510/2011 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 16 novembre 2011 e l'ordinanza resa dalla medesima Corte d'appello il successivo 25 luglio 2012.

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Luisa De Renzis, che ha chiesto in via preliminare la riunione dei giudizi iscritti ai nn. 6102/2012 e 26223/2012 r.g.; per i ricorsi iscritti al n. 6102/2012 r.g. il rigetto di quelli principali proposti da (omissis) (omissis) s.p.a. e da (omissis) Limited, l'inammissibilità del ricorso incidentale di quest'ultima e il non luogo a provvedere sui ricorsi incidentali proposti da (omissis) s.p.a., (omissis) s.p.a. e (omissis) s.p.a.; per il ricorso iscritto al n. 26223/2012 r.g. proposto da (omissis) Limited, l'inammissibilità del primo, secondo e quarto motivo e il rigetto del terzo motivo.

Sentite le relazioni svolte nella camera di consiglio del 27 settembre 2017 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata il 16 novembre 2011, respinse l'appello proposto da (omissis) s.p.a., assuntore del concordato fallimentare della (omissis) s.p.a., avverso la decisione di rigetto dell'azione revocatoria fallimentare dei pagamenti ricevuti dalla (omissis) Limited nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento della ridetta (omissis) s.p.a., promossa in origine dal suo curatore fallimentare e poi proseguita dall'assuntore.

Accogliendo solo in parte l'appello incidentale proposto da (omissis) Limited, confermò la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali del primo grado, riducendone tuttavia la quantificazione, in favore di (omissis) s.p.a., (omissis) s.p.a., (omissis) s.p.a., (omissis) s.p.a. e (omissis) s.p.a., chiamate in causa dalla detta

convenuta per essere manlevata nel caso di soccombenza nei confronti del fallimento attore; condannò infine l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio di appello sostenute dalla (omissis), compensando integralmente quelle tra la predetta e gli istituti di crediti appellati.

Ritenne il giudice d'appello che la sentenza di primo grado non meritasse censura nella parte in cui aveva affermato il difetto di "legittimazione passiva" della (omissis) Limited, trattandosi di un rappresentante della parte venditrice (omissis) (di seguito *breviter* (omissis)), intervenuto in occasione degli acquisti di ingenti partite di grano da parte della società poi fallita.

Aggiunse la corte di merito che la domanda di revocatoria dei pagamenti effettuati dalla società fallita, alla stregua di atti solutori anormali ex art. 67, comma primo, n. 2) l.fall., si mostrava inammissibile, essendo stata formulata dall'assuntore del concordato soltanto in seno ad una memoria e negli scritti difensivi finali depositati in tribunale.

Quanto alle spese processuali del primo grado, la Corte napoletana stimò eccessiva la liquidazione di tali oneri operata dal primo giudice in favore dei terzi chiamati in causa, riducendone l'importo complessivo, ma confermò la condanna della (omissis) Limited al loro pagamento, affermando l'infondatezza della sua domanda di garanzia.

Avverso la detta sentenza della corte d'appello hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, iscritti al medesimo numero di registro generale, (omissis) s.p.a., che si è affidata a dieci mezzi, e (omissis) Limited con tre motivi, cui hanno risposto con controricorso (omissis) s.p.a. (omissis) s.p.a. e (omissis) (omissis) s.p.a., cui hanno accompagnato ricorso incidentale, nonché (omissis) s.p.a., già (omissis) s.p.a., anche quale incorporante della (omissis) s.p.a.

Con successiva ordinanza resa il 25 luglio 2012, su ricorso di (omissis) s.p.a. e (omissis) s.p.a., la Corte d'appello di Napoli ha disposto la correzione del dispositivo della sentenza qui impugnata, restando attribuita la somma complessivamente liquidata in sentenza per le spese di primo grado "a ciascuno" dei terzi chiamati in causa.

(omissis) Limited ha quindi proposto altro ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione, fondato su quattro motivi, cui resistono con controricorso (omissis) s.p.a., che ha pure proposto ricorso incidentale, nonché (omissis) s.p.a., (omissis) (omissis) s.p.a. e (omissis) s.p.a..

Tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, d'ufficio, va disposta la riunione dei ricorsi proposti avverso la sentenza della corte d'appello di Napoli, nonché contro la successiva ordinanza di correzione dell'errore materiale, iscritti rispettivamente ai nn. 6102/2012 e 26223/2012 r.g.

2. Si può quindi procedere all'esame del ricorso proposto da (omissis) s.p.a. e di quello incidentale condizionato proposto da (omissis) Limited, iscritti al n. 6102/2012.

2.1 Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 67, commi primo e secondo, l.fall., dell'art. 2704 c.c., e dell'art. 12 disp. prel. c.c., poiché la corte d'appello ha erroneamente ritenuto la carenza di legittimazione passiva di (omissis) Limited, che ha ricevuto tutti i pagamenti effettuati dalla società poi fallita, ritenendo opponibili al curatore fallimentare i contratti quadro stipulati tra (omissis) s.p.a. e (omissis) ancorché privi di data certa.

2.2. Con il secondo motivo assume vizio di motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., avendo il giudice di merito ommesso di motivare sulle ragioni che l'hanno indotto a ritenere carente di legittimazione passiva la ((omissis)).

2.3. I detti motivi, da esaminare congiuntamente, sono entrambi inammissibili e comunque infondati.

Sono inammissibili in quanto dalla mera lettura della sentenza impugnata non emerge che la ricorrente abbia mai prospettato, nel corso del giudizio di primo grado, che (omissis) Limited pure quale rappresentante del (omissis) possa essere chiamata a restituire i pagamenti ricevuti dalla fallita, né emerge che la difesa del fallimento abbia contestato l'opponibilità dei contratti quadro alla curatela, trattandosi quindi di censure nuove, articolate per la prima volta nell'odierno processo con la comparsa conclusionale depositata innanzi al giudice d'appello.

Sono comunque infondati per la decisiva considerazione che nel caso di revocatoria fallimentare di atti solutori - quali sono pacificamente quelli in esame -, il soggetto chiamato alla restituzione delle somme ricevute, tenuto conto del fine che è proprio della revocatoria fallimentare, cioè di ristabilire la *par condicio creditorum*, non può essere evidentemente che l'*accipiens*, inteso come colui che essendo creditore del fallito risulta beneficiario diretto dell'atto solutorio, non certo il suo rappresentante che si sia limitato ad incassare il denaro per farlo poi confluire nella piena disponibilità del rappresentato.

3. Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 1387, 1388, 1704, 1705 e 1731 c.c., avendo ritenuto la corte d'appello l'esistenza di un mandato con rappresentanza tra il (omissis) e la (omissis) Limited, essendo invece quest'ultima una parte che acquistava dal primo le derrate di grano canadesi per poi rivenderle all'estero.

3.1. Con il quarto motivo assume violazione degli artt. 2721, 2724, 2729 c.c., poiché la corte di merito ha erroneamente ritenuto (omissis) rappresentante del (omissis), anche per il periodo successivo alla scadenza degli accordi quadro, relativi sia al grano duro che al grano tenero, intercorsi tra il predetto ente e la (omissis) s.p.a.

3.2. Con il quinto motivo assume vizio di motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., avendo il giudice di merito contraddittoriamente ritenuto (omissis) rappresentante del (omissis) anche per il periodo in cui non ha trovato applicazione alcun contratto quadro tra quest'ultimo e la (omissis) s.p.a.

3.3. I descritti motivi, anch'essi meritevoli di esame congiunto, sono tutti infondati.

La corte d'appello ha fatto buon governo delle regole sulla rappresentanza negoziale, avendo ritenuto con motivazione congrua e non meritevole di censure di sorta, che il rapporto instauratosi tra (omissis) e (omissis) fosse di mera rappresentanza, avendo in sostanza (omissis) s.p.a. acquistato, tra il 1998 e il 1999, ingenti quantità di grano dal (omissis), effettuando i relativi pagamenti sempre in favore di quest'ultimo.

E ciò sulla base del materiale istruttorio acquisito e, in particolare, dei contratti quadro stipulati tra (omissis) e (omissis), dai quali emergeva con chiarezza il ruolo di mero rappresentante della (omissis), unico esportatore accreditato del grano canadese all'estero, nonché pacificamente percettore di commissioni per il ruolo di intermediazione svolto nel rapporto negoziale tra il (omissis) e (omissis) s.p.a..

Quanto alle censure riferite al ragionamento presuntivo effettuato dalla Corte napoletana, è sufficiente ricordare che spetta al giudice di merito stabilire l'opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 08/01/2015, n. 101).

Resta dunque insindacabile in sede di legittimità la valutazione della corte d'appello, nella parte in cui ha ritenuto perdurante anche per l'anno 1999 - pure in difetto in seno alla produzione documentale ammissibile di un valido contratto quadro -, il ruolo di

mera rappresentanza della (omissis), desunta dalla circostanza che anche per quell'anno la predetta società continuò a percepire una commissione sulle derrate di grano acquistate dalla (omissis) s.p.a.

4. Con il sesto motivo deduce violazione dell'art. 345 c.p.c., poiché la corte ha reputato inammissibile la produzione di taluni documenti in appello da parte di (omissis) s.p.a., pure trattandosi di atti tempestivamente prodotti, ovvero acquisiti dopo la conclusione del giudizio di primo grado e, comunque, indispensabili ai fini della decisione.

4.1. Con il settimo motivo assume vizio di motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., avendo il giudice di merito ritenuto inammissibile la produzione della stampa di una pagina del sito web del (omissis), nonostante il suo contenuto neppure risultasse contestato dalle parti.

4.2. I due motivi, avvinti dal comune oggetto, sono manifestamente infondati.

La corte d'appello ha ritenuto inammissibile la produzione di una serie di documenti, pacificamente effettuata da (omissis) s.p.a. soltanto all'udienza fissata per l'esame dell'istanza di sospensiva della sentenza impugnata ex art. 351 c.p.c.

Ora, è noto che ai sensi dell'art. 345, comma terzo, c.p.c. - nel testo applicabile *ratione temporis*, anteriore alle novelle introdotte prima dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (entrata in vigore il 4 luglio 2009, dopo la notifica dell'appello proposto dall'odierna ricorrente, risalente al 5 giugno 2009) e poi dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 -, la produzione di nuovi documenti in appello restava ammissibile quando il collegio li avesse ritenuti "indispensabili" ai fini della decisione della causa (Cass. s.u. 20/04/2005, n. 8203).

Tuttavia, è altrettanto chiaro che la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è ammessa dal ridetto terzo comma dell'art. 345 c.p.c. purché essa avvenga non nel corso del giudizio di

secondo grado, ma in sede di costituzione, come prescritto, a pena di decadenza, dal codice di rito e così trovando applicazione il disposto degli artt. 163 e 166 c.p.c., richiamati dagli artt. 342, primo comma e 347, primo comma, c.p.c., tenuto conto dell'esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento e avuto riguardo all'assenza di richiami, nella disciplina del grado di giudizio, alla disposizione dell'art. 184 c.p.c. - oggi art. 183, comma sesto, c.p.c. -, che consente al giudice di primo grado, su richiesta delle parti, di assegnare un ulteriore termine, dopo la loro costituzione, per la produzione di documenti (Cass. 23/05/2014, n. 11510; Cass. 10/06/2011, n. 12731).

Quanto alla lamentato vizio di motivazione in relazione al documento costituito dalla stampa di una pagina del sito *web* del ^(omissis), è sufficiente ricordare che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., per difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. 26/03/2010 n. 7394; Cass. 06/03/2008, n. 6064).

5. Con l'ottavo motivo denuncia violazione degli artt. 112 e 163, comma terzo, n. 4), c.p.c., nonché dell'art. 67, comma primo, n. 2) l.fall., poiché il giudice di merito ha dichiarato inammissibile la domanda di revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati con mezzi anormali, nonostante la stessa fosse stata tempestivamente proposta nel giudizio di primo grado.